



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 46

Seduta del 27 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA EX COMUNITA' MONTANA N. 39 DEL 29 GIUGNO 2011 DI CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE. REVOCA.

L'anno duemilaquattordici, addì Ventisette del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede Vice Presidente Paolo Magnanensi

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente		X
PAOLO MAGNANENSI	Vicepresidente	X	
RINO FRAGAI	Assessore	X	
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Assessore	X	
MAURO MARI	Assessore	X	
LIDIA MARTINI	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA EX COMUNITA' MONTANA N. 39 DEL 29 GIUGNO 2011 DI CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE. REVOCA.

Il Vice Presidente Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dell'Avv.to Paola Pupino

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dall'Avv.to Paola Pupino, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile (All B);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Avvocatura per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**Pistoia, 26.2.2014**

OGGETTO: Deliberazione Giunta ex Comunità Montana n. 39 del 29 giugno 2011 di concessione patrocinio legale. Revoca.

Premesso:

Con deliberazione n. 138 del 3 ottobre 2013 la GP ha sospeso - in via cautelativa - il patrocinio legale a suo tempo concesso, con atto della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 39 del 29 giugno 2011, al proprio dipendente, i cui dati sono contenuti nell'unito All. ris. n.1, convenuto, insieme all'ente montano, nel giudizio civile intentato davanti al Tribunale di Pistoia dalla Società Agudio Spa.

Si tratta della causa, (R.G. n. 3080/2010) promossa per ottenere il conguaglio asseritamene dovuto per l'effettuazione di lavori non previsti nel progetto di sistemazione della Funivia Cutigliano/Doganaccia.

La sospensione del patrocinio veniva disposta sulla base delle seguenti valutazioni:

- In primo luogo, il petitum della causa si sostanzia nella richiesta di pagamento di lavori (pare) ordinati dal dipendente interessato, ulteriori rispetto a quelli dell'appalto principale, concernente le opere di ammodernamento della Funivia Cutigliano Doganaccia;
- Dagli atti emerge che per tali lavori, di cui non si contesta la realizzazione, il dipendente coinvolto, oltre a non formalizzarne il conferimento, non avrebbe curato regolarmente la contabilità, contravvenendo alla normativa in materia di OOPP;
- La descritta situazione di conflitto d'interessi si è evidentemente riverberata anche sull'impostazione della difesa degli interessi della CM in giudizio.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del patrocinio, effettuata ex art. 7 L.241/1990, l'interessato ha chiesto di essere sentito per palesare le proprie ragioni.

Lo scorso 18 febbraio, pertanto, il suddetto è stato ricevuto dalla Dirigente dell'Avvocatura Generale unitamente alla Presidente.

Nel corso dell'incontro gli sono state illustrate le ragioni di cui sopra, che hanno indotto l'Amministrazione a dare avvio al procedimento di revoca del patrocinio. E' stato poi sottolineato come la questione relativa al conferimento del patrocinio legale continui ad essere oggetto di ripetuti pronunciamenti della giurisprudenza, in particolare della Corte dei Conti, dai quali si ricava che il patrocinio non può essere assentito neppure quando il conflitto tra l'ente pubblico di appartenenza ed il dipendente sia anche solo potenziale.

Oltre a ciò, gli è stato fatto presente che, avendo la Provincia - in casi analoghi - disposto la revoca del patrocinio o respinto la richiesta di concessione, non è possibile operare diversamente, pena la violazione del fondamentale principio di parità di trattamento.

Gli è stato infine assicurato che, a conclusione del giudizio civile pendente che lo vede coinvolto, sulla base della sentenza che verrà emessa dal Tribunale verrà fatta una nuova valutazione, ex post, della situazione per l'eventuale rimborso delle spese legali.

Da parte sua l'interessato ha fatto presente che, al momento della concessione del patrocinio legale, vi era assoluta convergenza d'interessi con la Comunità Montana, tant'è che il legale di quest'ultima e quello incaricato del suo patrocinio concordavano congiuntamente le rispettive difese. Ha poi aggiunto di non avere alcuna responsabilità in ordine ai fatti posti a base dell'azione risarcitoria promossa da Agudio Spa, avendo operato correttamente come RUP dei lavori realizzati da tale impresa.

Richiamate le valutazioni contenute nell'unita relazione riservata, recante anche l'indicazione dei dati dell'ex dipendente interessato, si ritiene che, nonostante le precisazioni fornite dall'interessato, continua a permanere una situazione di conflitto d'interessi tra quest'ultimo e la Provincia, tale da non consentire il mantenimento del patrocinio legale a suo tempo concesso.

Tutto ciò premesso,


SI PROPONE

1. Di revocare, per le ragioni indicate in premessa, la concessione del patrocinio legale a suo tempo disposto con deliberazione della Giunta della ex Comunità Montana;
2. Di rimandare, per ciò che concerne l'individuazione dati relativi all'interessato all'unito All. ris. n.1 e per l'istruttoria del presente atto all' All. ris n.2;
3. Di riservarsi, a conclusione del giudizio civile pendente (Causa R.G. n. 3080/2010) l'ulteriore esame delle emergenze processuali, onde verificare se eventuali sentenze pienamente assolutorie possano consentire il rimborso delle spese sostenute, sulla base di una valutazione da operarsi ex post ;
4. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata sul sito internet provinciale: www.provincia.pistoia.it ai fini della comunicazione agli interessati (Servizio Personale, Avvocatura, Ufficio Archivio, interessato, legale prescelto);
5. di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, T.U. n. 267/2000.

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, I comma, del T.U. n. 267/2000.

Avv. Paola Pupino



Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale

OGGETTO: *Deliberazione Giunta ex Comune Montemezzo n. 39 del 29.6.2011 di concessione petrocinio legge - Revoca*

	<p>Provincia di Pistoia Servizio AVVOCATURA</p>
---	---


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Il Dirigente

Avv. Paola Pupini



	<p>Provincia di Pistoia Servizi Finanziari</p>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....
.....
.....


Pistoia, *07.02.2014*

Il Dirigente
D.ssa *Lenzia Baffi*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL VICE PRESIDENTE

Paolo Magnanensi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Franco Pellicci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
